



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO

CORTE DEI CONTI



0007045-03/12/2019-SC\_CAL-T81-P


Al Sindaco del Comune  
di

CAMINI

Oggetto: Invio Delibera n.141/2019/CSE

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria

  
Dr. Elena Russo



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

**composta dai Magistrati**

Dr. Vincenzo LO PRESTI

Presidente, relatore

Dr. Francesco Antonio MUSOLINO

Consigliere

Dr.ssa Stefania Anna DORIGO

Referendario

**ha emesso la seguente**

Deliberazione n. 141/2019

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la nota n. 2520 del 10/04/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Camini (RC)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 3896 del 23/07/2019 (prot. Corte dei conti n. 5269 del 25/07/2019) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, Il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 21/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 20 novembre 2019, il Presidente relatore.

#### FATTO

Con nota n. 3896 del 23/07/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Camini (Rc), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento



straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota prot. n. 3896 del 23/07/2019, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione.

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di

bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non *“gravi”*, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni*

regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.



## 2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017;

onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2490 del 10/04/2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

#### I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 2520 del 10/04/2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di Camini di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Nella risposta del Comune (prot. 3896 del 23/07/2019), l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP.

#### II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale,



in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

La Sezione, nella nota istruttoria n. 2520 del 10/04/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera sul riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011 (completa degli allegati 5/1 e 5/2).

L'Ente ha riscontrato la predetta richiesta allegando la delibera di G.C. n. 25 del 06/06/2015, unitamente agli allegati 5/1, 5/2 e al parere dell'Organo di revisione, da cui è emerso che:

- al 31/12/2014 i residui attivi e passivi dell'Ente ammontavano, rispettivamente, ad € 2.141.346,48 e ad € 2.183.600,30;
- alla stessa data, emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 451.089,81;
- in sede di riaccertamento straordinario, l'Ente ha cancellato, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 2.324,04 e cancellato/re-imputato residui attivi per € 100.168,95, re-iscritti interamente all'esercizio 2015;
- l'Ente ha cancellato definitivamente residui passivi per € 2.397,85 e ne ha eliminati e re-imputati € 81.460,18, interamente al 2015;
- è stato determinato un FPV pari ad € zero (cfr. allegato 5/2 alla citata delibera di G.C.) da iscrivere in entrata del bilancio 2015. Il FPV di spesa del bilancio 2016 e di entrata nel bilancio 2017 è risultato invece pari a 18.708,77, così come il FPV di spesa del bilancio 2017 (cfr. allegato 5/1 alla citata delibera di G.C.);
- il risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, in seguito al riaccertamento straordinario, è risultato pari ad € 432.454,85;
- il "totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione risulta essere pari a € zero, tenuto conto delle quote accantonate (FCDE di € 313.012,37) e vincolate (Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili di € 119.442,48).

**Osservazioni conclusive:** l'attività posta in essere dall'Ente non appare in linea con i principi contabili concernenti il riaccertamento straordinario, atteso che la percentuale di residui cancellati e cancellati/re-imputati appare esigua rispetto

alla massa dei residui al 31.12.2014. Tale osservazione è confermata dalla consistente eliminazioni di partite residuali, sia attive che passive, negli esercizi successivi. Il fatto che l'Ente abbia provveduto *ex post* alla eliminazione delle predette partite residuali senza che ciò abbia portato a vantaggi sotto il profilo di eventuali disavanzi da recuperare (non è infatti stata sfruttata la possibilità di far emergere un "maggior disavanzo" da ripianare secondo il più favorevole regime trentennale di cui al D.M. 2 aprile 2015) consente di ritenere di non grave portata l'irregolarità emersa.

### III. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono

estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa*" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di

equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

\*\*\*\*\*

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di Camini, nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio nonché di ragguagliare circa l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno, l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno, se siano intervenute nel triennio procedure esecutive/pignoramenti. Infine, è stato chiesto di ragguagliare circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

Per quanto rappresentato dal Comune di Camini, nella tabella 4c) della succitata richiesta istruttoria, emerge quanto segue.

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	493.343,63	680.115,41	614.195,04	1.129.274,55
fondi liberi	135.310,99	137.200,12	180.958,76	192.984,87
fondi vincolati	358.032,64	576.429,36	467.083,40	970.136,80



Dai dati in tabella, risulta un fondo cassa capiente e dotato di risorse libere e vincolate.

L'Ente ha dichiarato che non sono state adottate le determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza vincolata di cassa all'1.1.2015, all'1.1.2016 e all'1.1.2017, di non aver utilizzato fondi vincolati per la copertura di spese correnti (art. 195 del TUEL); di non aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL e che nel periodo 2014/2017 non sono intervenute procedure esecutive/pignoramenti.

L'Ente ha dichiarato ancora di aver fatto ricorso alle seguenti anticipazione di liquidità ai sensi dell'ex D.L. 35/2013 e s.m.i. ed ha totalmente utilizzato le somme erogare.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (tabella trasmessa dall'Ente)					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati anticipata	Importi restituiti per estinzione	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1^ tranche	65.490,88	65.490,88	65.490,88	0,00	0,00
D.L. n. 35/2013 2. tranche	65.490,88	65.490,88	65.490,88	0,00	0,00
D.L. n. 102/2013	98.446,02	98.446,02	98.446,02	0,00	0,00
D.L. n. 66/2014 art. 31				0,00	0,00
D.L. n. 66/2014 art. 32	124.064,13	124.064,13	124.064,13	0,00	0,00
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	79.807,94	79.807,94	79.807,94	0,00	0,00

Nella tabella sopra esposta l'Ente non ha indicato gli importi restituiti alla Cassa Depositi e Prestiti.

**Osservazioni conclusive:** la situazione descritta non evidenzia la presenza di tensioni nella liquidità. Si rileva la omessa adozione delle determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza vincolata di cassa all'1.1.2015, all'1.1.2016 e all'1.1.2017.

#### IV. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE E CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI.

Guardando all'andamento delle riscossioni di parte corrente, in conto residui ed in competenza, si rileva quanto riportato nella seguente tabella (punto 8 della nota istruttoria).

Riscossioni in c/residui e in C/competenza di parte corrente nel triennio 2015/2017 (Fonte: rendiconti del Comune)									
TITOLI	2015			2016			2017		
	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	292.107,36	99.108,34	33,93%	354.299,48	78.976,29	22,29%	351.858,18	70.873,82	20,14%
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	63.752,61	43.404,86	68,08%	30.466,78	21.674,78	71,14%	65.256,02	32.803,59	50,27%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	289.383,90	39.830,15	13,76%	253.443,21	100.063,49	39,48%	325.200,78	76.887,42	23,64%
TOTALE CORRENTE	645.243,87	182.343,35	28,26%	638.209,47	200.714,56	31,45%	742.314,98	180.504,83	24,32%
TITOLI	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	462.852,55	289.327,09	62,51	448.835,48	373.363,66	83,18%	433.441,70	366.330,09	84,52%
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.119.004,81	1.108.885,78	99,10	1.244.736,57	1.188.272,55	95,46%	2.200.724,76	1.952.559,42	88,72%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	127.617,31	22.949,26	17,98	249.046,85	77.478,41	31,11%	177.598,28	68.449,30	38,54%
TOTALE CORRENTE	1.709.474,67	1.421.162,13	17,98	1.942.618,90	1.639.114,62	84,38%	2.811.764,74	2.387.338,81	84,91%

Con riferimento alla gestione in conto residui, l'Ente ha una capacità di riscossione di parte corrente piuttosto bassa, con una percentuale media sul totale dei primi tre titoli che va dal 28,26% del 2015 al 31,45 del 2016 al 24,32 del 2017. Particolari criticità si rilevano nel titolo I (33,93% nel 2015, 22,29% nel 2016, 20,14% nel 2017) e nel titolo III (13,76% nel 2015, 39,43% nel 2016, 23,64% nel 2017).

Con riferimento alla gestione in conto competenza si rilevano particolari criticità per quanto riguarda il titolo III (17,98% nel 2015, 31,11% nel 2016, 38,54% del 2017).


Con riferimento al recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente ha comunicato dati pari a zero per tutti i tre anni considerati,

pertanto il Comune si dovrà attivare con una sollecita attività di recupero dell'evasione tributaria.

La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in che misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa.

Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Nella tabella che segue si raffrontano le riscossioni e i pagamenti della gestione in conto residui.



Raffronto tra le riscossioni e i pagamenti in C/residui nel triennio 2015/2017 (fonte: rendiconti dell'Ente)									
RISCOSSIONI	2015			2016			2017		
	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	292.107,36	99.108,34	33,93%	354.299,48	78.976,29	22,29%	351.858,18	70.873,82	20,14%
di cui									
imu	73.362,11	6.946,40	9,47%	137.641,92	1.055,72	0,77%	136.586,20	5.707,71	4,18%
tasi	1.371,00	1.371,00	100,00%	1.621,61	1.621,61	100,00%	0	0	
tari	35.817,86	15.606,73	43,57%	73.483,13	34.999,32	47,63%	61.594,39	3.056,00	4,96%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	63.752,61	43.404,86	68,08%	30.466,78	21.674,78	71,14%	65.256,02	32.803,59	50,27%
Titolo 3 - Extratributarie	289.383,90	39.830,15	13,76%	253.443,21	100.063,49	39,48%	325.200,78	76.887,42	23,64%
di cui									
Proventi acquedotto	245.056,62	27.146,67	11,08%	219.111,58	88.245,06	40,27%	285.428,86	67.631,89	23,69%
Canone depurazione fognatura	27.803,66	1.912,99	6,88%	26.277,28	9.381,49	35,70%	26.331,35	7.238,78	25,55%
fitti attivi	8.121,14	671,15	8,26%	5.978,49	108,46	1,81%	8.978,49	164,38	1,83%
sanzioni codice strada	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTALE PARTE CORENTE	645.243,87	182.343,33	28,26%	638.209,47	200.714,56	31,45%	742.314,98	180.564,83	24,32%
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.482.045,39	620.279,02	41,85%	792.173,23	451.968,89	57,05%	25.227,62	15.791,47	62,60%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.025,82	0	0,00%	5.025,82	0	0,00%	5.025,82	0	0,00%
PAGAMENTI	2015			2016			2017		
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	% pagamento	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	% pagamento	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	% pagamento
Titolo 1 - Spese correnti	559.400,53	407.470,71	72,84%	450.766,04	437.011,45	96,95%	560.985,90	498.735,25	88,90%
di cui									
Servizio RSU	26.230,60	17.010,65	64,85%	15.802,74	14.945,75	94,58%	37.667,59	29.808,97	79,14%
Servizio Idrico	93.734,51	71.463,35	76,24%	39.702,31	37.707,33	94,98%	108.714,55	107.163,11	98,57%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.595.251,40	526.844,59	33,03%	991.010,68	560.430,48	56,55%	116.468,33	15.036,23	12,91%
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%

Dai dati sopra esposti, si può notare che i pagamenti in conto residui di parte corrente risultano di importo maggiore rispetto ai corrispettivi incassi in conto residui per tutto il triennio in esame.

Nella tabella che segue, si è, invece, messo a raffronto l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza per il triennio 2015-2017. Dai dati esposti si evince un sostanziale equilibrio positivo tra gli incassi e i pagamenti:

Raffronto tra le riscossioni e i pagamenti in C/competenza nel triennio 2015 - 2017									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	462.852,55	289.327,09	62,51%	448.835,48	373.363,66	83,16%	433.441,70	366.330,09	84,52%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	1.119.004,81	1.108.885,78	99,10%	1.244.736,57	1.168.272,55	95,46%	2.200.724,76	1.952.559,42	88,72%
Titolo 3 - Extratributarie	127.617,31	22.949,26	17,98%	249.046,85	77.478,41	31,11%	177.598,28	68.449,30	38,54%
<b>Totale Corrente</b>	<b>1.709.474,67</b>	<b>1.421.162,13</b>	<b>83,13%</b>	<b>1.942.618,90</b>	<b>1.639.114,62</b>	<b>84,38%</b>	<b>2.811.764,74</b>	<b>2.387.338,81</b>	<b>84,91%</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	298.980,55	298.980,55	100,00%	0	0	0,00%	28.079,66	28.079,66	100,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	79.807,94	79.807,94	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TITOLI	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento
Titolo 1 - Spese correnti	1.523.643,63	1.116.320,39	73,27%	1.910.673,99	1.359.181,07	71,14%	2.731.131,42	1.543.024,69	56,50%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	295.042,31	295.042,31	100,00%	0	0	0,00%	36.615,95	14.683,77	40,10%
Titolo 4 - Rimborso prestiti	66.120,96	66.120,96	100,00%	25.690,71	25.690,71	100,00%	26.227,75	26.227,75	100,00%

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati "Finanza locale"

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione segnala la necessità di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate correnti in generale, con particolare riferimento al titolo I in conto residui e del titolo III dell'entrata sia in c/competenza che in c/residui.

#### V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata	381.760,45	663.685,30	682.382,41
di cui			
x FCDE	361.960,45	294.367,58	309.276,59
x FAL		357.253,55	345.526,67
x contenzioso			
x indennità fine mandato			1.839,91
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri	19.800,00	12.064,17	25.739,24
Parte vincolata	277.422,10	0,00	0,00
di cui			
x leggi e principi contabili	277.422,10		
x trasferimenti			
x contrazione mutui			
x vincoli attribuiti dall'Ente			
x altro			
Parte destinata ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	0,00	0,00	0,00

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			493.343,63			680.115,41			614.195,04
Riscossioni	807.197,87	1.976.770,84	2.783.968,81	659.254,25	1.805.126,13	2.464.380,38	200.249,00	2.528.873,66	2.729.122,68
Pagamenti	939.893,15	1.657.303,88	2.597.197,03	997.441,93	1.532.858,82	2.530.300,75	513.916,83	1.700.126,34	2.214.043,17
saldo di cassa al 31/12			680.115,41			614.195,04			1.129.274,55
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			680.115,41			614.195,04			1.129.274,55
Residui attivi	1.151.531,78	291,31	1.442.864,32	469.949,14	306.504,28	776.453,42	517.856,06	427.423,93	945.281,99
Residui passivi	1.056.473,94	407.323,24	1.463.797,18	147.981,77	372.317,39	720.499,16	181.870,14	1.210.303,99	1.392.174,13
FPV spesa corrente						6.464,00			
FPV spesa conto capitale									
Risultato amministrazione 31/12			659.182,55			663.685,30			682.382,41

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 659.182,55 nel 2015, € 663.685,30 nel 2016 ed € 682.382,41 nel 2017.

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti.

Come si può osservare, tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale ("totale parte disponibile") conseguito nel triennio dal Comune di Camini è sempre pari a zero.

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Il Comune ha specificato che il fondo è stato calcolato seguendo il Modello A, calcolo della media semplice, ed ha provveduto alla trasmissione dei prospetti.

Altro obbligo di accantonamento introdotto dal d.lgs. 118 del 2011 è rappresentato dal fondo rischi; il principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali (...) sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio"*.

Ciò posto, il Comune ha trasmesso la relazione legale (Allegato 6 alla nota di risposta), a firma del Responsabile del settore amministrativo, concernente il contenzioso dell'Ente e gli eventuali debiti potenziali che potrebbero scaturire, ha comunicato quanto segue:

*"Al fine di quanto richiesto, occorre preliminarmente premettere che l'Amministrazione Comunale in carica ha posto particolare attenzione alla questione del contenzioso dell'Ente,*

*alla sua gestione, all'organizzazione di un Collegio Legale al quale delegare, per la propria competenza, la gestione di tale problematica. L'Amministrazione ha ritenuto strategico dotarsi di professionisti per la gestione delle liti, dei rapporti con i professionisti e le istituzioni in modo da avere un valido supporto legale e normativo.*

*Da una analisi delle incombenze derivanti dall'espletamento della propria attività, esiste agli atti un unico contenzioso con la Regione Calabria in merito al definanziamento delle opere di -APQ emergenza urbanistica e territoriale III. protocollo aggiuntivo-, per il quale è stato acquisito parere legale specifico dal quale si evince che, -tenuto conto dell'alea del Giudizio si ritiene sussistente il 50% di probabilità di accoglimento della domanda", per una somma di € 423.050/30.*

*E' stata richiesta, al Responsabile dell'Area Amministrativa, relazione in merito ad eventuale debiti derivanti da contenziosi al C.d.S. elevati a suo tempo dal Comune di Camini. Dalla relazione si evince che il Comune di Camini non ha debiti derivanti da tali contenziosi in quanto trattasi di sentenze ormai inappellabili a favore del Comune per le quali occorre esclusivamente avviare l'iter di recupero delle somme, per cui non esistono contenziosi in essere. Per le spese dovute quali onorari all'avvocato dell'Ente costituitosi, le somme sono coperte dagli incassi delle sentenze avviate per tempo dal Comune e in fase di completamento".*

Ciò posto, si rileva che il Comune non ha accantonato, nel triennio 2015/2017 somma alcuna al fondo contenzioso.

Nella tabella allegata, si riportano i debiti di funzionamento accumulati nel triennio con lo stato dei pagamenti:



*[Handwritten signature]*

DEBITI DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2015-2016-2017						
ANNO 2015						
Descrizione	Impegnato RE 2015	Impegnato CO 2015	Pagato RE 2015	Pagato CO 2015	Da Pagare RE 2015	Da Pagare CO 2015
TITOLO: 1 Spese correnti	450.913,51	1.523.643,63	407.470,71	1.116.320,39	43.442,80	407.323,24
TOTALE GENERALE	450.913,51	1.523.643,63	407.470,71	1.116.320,39	43.442,80	407.323,24
ANNO 2016						
Descrizione	Impegnato RE 2016	Impegnato CO 2016	Pagato RE 2016	Pagato CO 2016	Da Pagare RE 2016	Da Pagare CO 2016
TITOLO: 1 Spese correnti	446.504,43	1.910.673,99	437.011,45	1.359.181,07	9.492,98	551.492,92
TOTALE GENERALE	446.504,43	1.910.673,99	437.011,45	1.359.181,07	9.492,98	551.492,92
ANNO 2017						
Descrizione	Impegnato RE 2017	Impegnato CO 2017	Pagato RE 2017	Pagato CO 2017	Da Pagare RE 2017	Da Pagare CO 2017
TITOLO: 1 Spese correnti	546.578,36	2.731.131,42	498.735,25	1.543.024,69	47.843,11	1.188.106,73
TOTALE GENERALE	546.578,36	2.731.131,42	498.735,25	1.543.024,69	47.843,11	1.188.106,73

Il Comune ha certificato l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il triennio in esame laddove risulta che, per l'anno 2015 è pari a 40,31 gg., per il 2016 è pari a 54,35 gg e per il 2017 è pari a 81,39 gg, con un progressivo peggioramento negli anni in esame. Le difficoltà dell'Ente a porre in essere i pagamenti in tempi contenuti, è conseguente alle criticità presenti nelle riscossioni di parte corrente, rilevate al punto IV della Delibera.

Risulta poi che l'Ente non ha adottato il PEG (Piano esecutivo di Gestione) per i singoli esercizi oggetto di accertamento, previsto dell'art. 169, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### VI. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli

accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, rielaborata dalla Sezione su dati forniti dall'Ente, atteso che la tabella inviata da quest'ultimo presentava alcune difformità rispetto al modello trasmesso con la nota istruttoria.

Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2015, la classificazione dei titoli è quella prevista dal D.P.R. 194/1996.



*[A large, faint, handwritten signature or scribble is present in the lower half of the page.]*

Valutazione attendibilità delle previsioni delle entrate finali per titoli e per esercizio:						
Entrate 2015	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	463.616,82	462.852,55	100,00%	289.327,09	63,00%	99.108,34
titolo II	1.217.278,12	1.119.004,81	92,00%	1.108.885,78	99,00%	43.404,86
titolo III	165.421,90	127.617,31	77,00%	22.949,26	18,00%	39.830,15
titolo IV	383.243,25	298.980,55	78,00%	298.980,55	100,00%	620.279,02
titolo V	398.936,90	79.807,94	20,00%	79.807,94	100,00%	0,00
titolo VI	294.516,93	179.820,22	61,00%	176.820,22	98,00%	4.575,60
Entrate 2016	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	465.442,89	448.835,48	96,00%	373.363,66	83,00%	78.976,29
titolo II	1.559.554,76	1.244.736,57	80,00%	1.188.272,55	95,00%	21.674,78
titolo III	558.437,03	249.046,85	45,00%	77.478,41	31,00%	100.063,49
titolo IV	34.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	451.968,89
titolo V	0	0	0	0	0	0
titolo VI	38.313,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
titolo VII	296.600,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
titolo IX	304.516,93	169.011,51	55,50%	166.011,51	98,00%	6.570,80
Entrate 2017	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	433.713,70	433.441,70	99,93%	366.330,09	84,52%	70.873,82
titolo II	2.234.263,43	2.200.724,76	98,50%	1.952.559,42	88,72%	32.803,59
titolo III	450.848,29	177.598,28	39,39%	68.449,30	38,54%	76.887,42
titolo IV	32.164,96	28.079,66	87,30%	28.079,66	100,00%	15.791,47
titolo V	0	0	0	0	0	0
titolo VI	0	0	0	0	0	0
titolo VII	427.368,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
titolo IX	304.516,93	116.455,21	38,24%	113.455,21	97,42%	3.892,70

Dall'esame del prospetto che precede, emergono alcune criticità con riferimento alla gestione delle entrate del Titolo III, atteso che:

- nell'esercizio 2016, le previsioni di competenza ammontano ad € 558.437,03, accertati nella minor importo di € 249.046,85 (45%), ed incassati per € 77.478,41 (31% di riscosso sull'accertato);
- nell'esercizio 2017, le previsioni di entrata del Titolo III ammontano ad € 450.848,29, accertate in € 177.598,28 (39,39%) ed incassati per € 68.449,30 (38,54% di riscosso sull'accertato).



Osservazioni conclusive: Come si evince dai suddetti dati, con riferimento al titolo III degli esercizi 2016 e 2017, emergono forti divergenze tra gli importi stanziati e quelli accertati. In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. Tali divergenze fanno ritenere che tale programmazione non è avvenuta nel rispetto dei postulati della veridicità e attendibilità; pertanto, è necessario per il futuro che venga prestata maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi.

## VII. SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE

A seguito della richiesta istruttoria il Comune di Camini ha comunicato che:

a) non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; b) non sono state stipulate transazioni nel triennio n2015/2017 a fronte di sentenze sfavorevoli esecutive.

Per quanto riguarda la situazione debitoria nei confronti della Regione, risulta comunicato che l'Ente presenta dei debiti nei confronti della Regione, solo per il conferimento RSU, come di seguito dettagliato:

- Anno 2017 € 23.670,51
- Anno 2018 € 49.528,00
- Anno 2019 € 14.616,50 alla data del 31.05.2019

Viene precisato dal Comune che, in merito ai sopra citati debiti l'Ente si sta attivando per adesione a piani di rientro, inoltre non vi è presenza di contenzioso in merito.

Osservazioni conclusive: in merito ai debiti nei confronti della Regione l'Ente dovrà comunicare e documentare di aver garantito attraverso i relativi impegni di spesa e mantenimento in c/residui la copertura finanziaria degli importi dell'intero debito nei confronti della Regione.

**P.Q.M.**

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

**ACCERTA**


Nei termini di cui in motivazione, le seguenti criticità:

- 1) non completa osservanza delle nuove regole contabili in sede di riaccertamento straordinario, atteso che la percentuale di residui attivi e passivi cancellati e cancellati/re-imputati appare esigua rispetto alla massa dei residui al 31.12.2014.
- 2) non piena adeguatezza dei flussi delle riscossioni con riferimento al titolo I in conto residui e del titolo III dell'entrata sia in c/competenza che in c/residui;
- 3) assenza di attività volta al recupero dell'evasione tributaria;
- 4) omessa adozione delle determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza vincolata di cassa all'1.1.2015, all'1.1.2016 e all'1.1.2017;
- 5) difficoltà a porre in essere i pagamenti in tempi contenuti;
- 6) scarsa attendibilità delle previsioni di entrata con particolare riferimento al titolo III;
- 7) in merito ai debiti nei confronti della Regione l'Ente dovrà comunicare e documentare di aver garantito attraverso i relativi impegni di spesa e mantenimento in c/residui la copertura finanziaria degli importi dell'intero debito nei confronti della Regione.

**INVITA**

Il Comune di Camini (RC) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e, in particolare, è necessario che:

- 1) il Responsabile del Servizio Finanziario adotti le determinazioni relative alla giacenza vincolata di cassa;



- 2) in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, vengano individuate le principali vulnerabilità in essere, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto relativamente al titolo III delle entrate, anche al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti;
- 3) venga posta in essere una sollecita ed efficace attività di recupero dell'evasione tributaria;
- 4) venga assicurato il rispetto dei tempi di pagamento;
- 5) venga posta ~~porre~~ maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti, oltre che rispetto agli incassi;
- 6) vengano tempestivamente comunicate, a questa Sezione, le attività poste in essere circa i debiti nei confronti della Regione e venga trasmessa la documentazione concernente i piani di rientro;

#### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Camini (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Camini (RC).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019.



Il Presidente, relatore  
Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 20 novembre 2019

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 25 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 03/12/2019

CORTE DEI CONTI